



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BALBONI, RAUTI, CALANDRINI, GARNERO
SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, PETRENGA, TOTARO
e URSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2019

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a recuperare certezza ed effettività della pena. Il ridimensionamento del carattere custodiale del carcere ed il potenziamento dei meccanismi rieducativi hanno, di fatto, troppo spesso procurato l'effetto di sfoltire semplicemente la popolazione detenuta e di alleggerire gli istituti penitenziari ormai saturi. La sofferenza del sistema sanzionatorio nel suo complesso è di palmare evidenza ed è perciò sempre minore la deterrenza alla commissione di nuovi reati. Ormai quotidianamente si susseguono casi di cronaca che vedono delinquenti incalliti, ammessi a fruire degli innumerevoli benefici previsti dal vigente ordinamento penitenziario, commettere nuovi ed efferati delitti. L'allarme e l'indignazione suscitati nell'opinione pubblica da simili fatti impongono una seria rivisitazione degli istituti di cui troppo si è abusato in nome di una malintesa indulgenza che tende sempre più a perdonare il reo senza più pretendere che prima venga espiata la pena inflittagli. In tal modo viene disattesa la stessa funzione rieducatrice della pena, per la quale è indispensabile quell'adeguato grado di afflittività che solo con la privazione della libertà si può ottenere.

Conseguenza altrettanto negativa della situazione venutasi a creare (aggravata ulteriormente dal recente indulto, il più ampio della storia repubblicana, che ha messo in libertà decine di migliaia di detenuti per reati gravi e gravissimi) è la progressiva demotivazione delle Forze dell'ordine e della Polizia giudiziaria, che troppo spesso vedono rimettere in libertà criminali arrestati pochi giorni prima, a volte con grave rischio per

l'incolumità degli agenti che li hanno assicurati alla giustizia.

Innanzitutto si ritiene opportuno prevedere che i permessi premio possano essere concessi agli ergastolani soltanto qualora essi abbiano scontato venti anni di pena e non i dieci attualmente previsti, sul presupposto che dopo venti anni i rischi per la collettività siano ridotti a zero o quasi.

È poi necessario restringere la portata applicativa dell'affidamento in prova al servizio sociale portandolo da tre anni ad un anno. Poiché i giudici irrogano le pene detentive quasi sempre nel minimo e le attenuanti generiche non si negano quasi mai, considerate le ulteriori diminuenti del rito abbreviato o del patteggiamento (senza contare gli effetti perversi del recente indulto), la pena effettivamente da scontare di rado supera i tre anni e, quindi, con l'attuale affidamento, ben pochi condannati finiscono in carcere. E quelli che ci vanno, con l'affidamento in prova che copre un residuo pena di tre anni, per un motivo o per l'altro ci restano ben poco. Con buona pace della certezza della pena.

Occorre altresì abrogare l'attuale disposizione che consente, in determinati casi, l'affidamento del condannato senza procedere a quella osservazione in istituto, che noi riteniamo invece sempre indispensabile.

Analoghe considerazioni valgono per la detenzione domiciliare che oggi è prevista per le pene fino a quattro anni, che noi pertanto proponiamo di ridurre a due.

Per ciò che concerne la detenzione domiciliare è altresì ragionevole rivedere, in considerazione del lieto allungarsi della vita umana, l'attuale ipotesi di concessione al-

l'ultra-settantenne, riservandola all'ultra-settantacinquenne.

Ancora, in tema di detenzione domiciliare, istituto su cui ha puntato molto la nostra evoluzione penitenziaria, pur se scollegato da qualsivoglia percorso trattamentale, si ritiene improcrastinabile un maggiore controllo ed un monitoraggio continuo da parte degli uffici di esecuzione penale esterna.

È delle scorse settimane la notizia della percezione del beneficio del reddito di cittadinanza, da parte della terrorista Federica Saraceni, condannata in via definitiva nel 2008, per associazione con finalità di terrorismo e per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona, a ventuno anni e sei mesi di reclusione: pena ridotta nel 2009 proprio per effetto dei benefici di legge in base ai quali la stessa è posta in detenzione domiciliare su richiesta della procura di Roma. Con riferimento a circostanze analoghe a quelle in argomento, e in particolare in relazione al rischio sociale, concreto e attuale (che peraltro si è concretizzato in celebri precedenti) di reiterazione di reati da parte dei destinatari di benefici concessi dai giudici, che evidentemente generano nell'opinione pubblica turbamento e incertezza, Nello Rossi, segretario dell'Associazione nazionale magistrati, ha in passato affermato che fosse da ritenersi «intollerabile che si carichino i giudici di responsabilità e che poi li si crocifigga. Ai magistrati che, in applicazione delle norme, riconoscono benefici ai detenuti si richiede una difficile prognosi sulla condotta che questi terranno».

Se ciò è vero, l'unica soluzione è intervenire per modificare le condizioni che presiedono alla concessione della misura della semilibertà. Modifiche considerate necessarie, allora come oggi, dal momento che rispetto alla necessità di arginare i rischi del ripetersi

di simili situazioni, l'impianto normativo è rimasto inalterato. La misura della semilibertà oggi è concedibile qualora il condannato abbia scontato metà della pena. Il presente disegno di legge prevede che la stessa debba essere scontata almeno fino ai due terzi e, nei casi più gravi, anziché fino ai due terzi, fino ai tre quarti, per garantire alla collettività una maggiore tranquillità. Si propone inoltre che i condannati all'ergastolo non possano essere ammessi al regime di semilibertà perché, diversamente, una tale condanna non avrebbe davvero più significato.

Si ritiene altresì opportuno sopprimere un istituto come quello della liberazione anticipata che, oltre ad avere subito dall'origine gravi critiche dottrinali (il grande criminale ed il mafioso difficilmente vengono bersagliati da rapporti disciplinari ostativi alla concessione del beneficio), regala incomprensibilmente ai detenuti un calendario diverso, fatto di nove mesi l'anno anziché di dodici.

Occorre, inoltre, modificare l'articolo 444 del codice di procedura penale aggiungendo una doverosa consultazione delle persone offese ed una adeguata provvisoria a loro favore, al cui pagamento effettivo è condizionata la stessa applicazione della pena su richiesta.

È necessario, infine, in tema di esecuzione delle pene detentive, modificare l'articolo 656 del codice di procedura penale nella parte in cui è prevista la sospensione della pena entro il limite dei tre anni, riducendola ad un anno, per rendere tale previsione compatibile con la corrispondente modifica da noi apportata all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Confidiamo pertanto in una rapida approvazione di questo nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 4, lettera *d*), la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « venti ».

Art. 2.

1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, le parole: « settanta anni » sono sostituite dalle seguenti: « settantacinque anni »;

b) al comma 1, alinea, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;

c) al comma 1-bis, le parole: « a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « a un anno »;

d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio di esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare pe-

riodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa ».

Art. 4.

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « almeno metà » sono sostituite dalle seguenti: « almeno due terzi », le parole: « almeno due terzi » sono sostituite dalle seguenti: « almeno tre quarti » e le parole: « di metà » sono sostituite dalle seguenti: « di due terzi »;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: « sulla base degli atti » sono inserite le seguenti: « , sentite le persone offese » e dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il giudice condanna l'imputato al pagamento di un'adeguata provvisionale a favore della persona offesa, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale ».

2. All'articolo 656, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

€ 1,00